



REGOLAMENTO

Guida ai servizi forniti dall'EBRET - Ente Bilaterale dell'Artigianato Toscano

Prestazioni di livello A "Nazionale"

Livello A1: Contratti di solidarietà

Livello A2: Sospensione per crisi aziendale/occupazionale

Prestazioni di livello B "Regionale"

Livello B1a: Indennità per sospensioni dovute a calamità naturali

Livello B1b: Contributo per acquisto di testi scolastici

Livello B2a: Innovazione aziendale

Livello B2b: Ripristino del ciclo produttivo a seguito di calamità naturali

Livello B2c: Contributo per astensione per maternità



Informazioni di carattere generale

Quote di iscrizione all'EBRET

Ogni mese le aziende artigiane sono tenute ad effettuare i seguenti versamenti:

- Su F24, con codice EBNA, 10,42 euro a dipendente (la metà per il part-time entro le 20 ore settimanali comprese)
- Su DM10, con codice M980, 0,34 euro a dipendente (la metà per il part-time entro le 20 ore settimanali comprese)

Il versamento mensile deve avvenire su **modello F24** nella "SEZIONE INPS" con **codice contributo "EBNA"**. La quota da versare è pari a **125 euro annui** per ogni lavoratore dipendente, frazionata in **quote mensili di 10,42 euro a dipendente**. Il calcolo si basa sui dipendenti in forza nel mese di riferimento; vanno compresi tutti quelli dichiarati con il modello UNIEMENS (DM10).

L'adesione all'EBRET è prevista per tutte le imprese artigiane e non artigiane che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dell'artigianato sottoscritti dalle Parti costituenti; sono escluse dall'adesione le imprese dell'edilizia e dell'autotrasporto.

Carattere delle erogazioni

Le prestazioni saranno erogate fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni singolo livello di intervento.

Modalità informative

Ogni modifica al regolamento o comunicazione importante o di pubblica utilità relativa alle prestazioni viene comunicata tempestivamente dall'EBRET tramite il proprio sito internet www.ebret.it e/o con newsletter cartacee/elettroniche indirizzate agli utenti.



Prestazioni di Livello A “Nazionale”

Tipologia degli interventi

- **Livello A1:** Contratti di solidarietà
- **Livello A2:** Sospensione per crisi aziendale/occupazionale

Norme generali

Il trattamento di integrazione non è cumulabile con quello di malattia, di infortunio, di maternità, di congedo matrimoniale e di allattamento.

Possono richiedere le prestazioni di livello A “Nazionale” le aziende che, al momento della presentazione della domanda, hanno regolarmente versato la contribuzione EBNA tramite F24 per almeno 24 mesi, o che - nel caso di aziende che abbiano iniziato l’attività con dipendenti da meno di 24 mesi - abbiano versato tutti i mesi nei quali sussisteva per esse l’obbligo di adesione all’EBRET.

Nel caso di mesi non coperti da contribuzione, l’impresa deve provvedere a sanare le quote mensili non versate.

Se i mesi non coperti risultassero privi di forza lavoro, l’impresa è tenuta a presentare il LUL aziendale dell’ultimo mese con dipendenti, comprovante la data di cessazione del rapporto di lavoro nonché il LUL aziendale del primo mese successivo con forza lavoro, comprovante la data di assunzione.

Al momento della richiesta, l’azienda richiedente deve essere presente con versamenti nel gestionale EBRET.

L’azienda richiedente la prestazione dichiara di avere regolarmente versato il contributo di solidarietà del 10% all’INPS.

Modulistica

Le richieste di erogazione dovranno essere esclusivamente redatte secondo la modulistica prevista, pubblicata sul sito ufficiale dell’EBRET. In alternativa, laddove possibile potrà essere presentata domanda telematica tramite la procedura EBRET ON LINE.

Tutta la documentazione che comprende sottoscrizioni deve essere presentata in originale, o in forme equipollenti.



Prestazioni di Livello A1 Contratti di Solidarietà

Norme generali

Possono richiedere le prestazioni di livello A1 "Contratti di Solidarietà" le aziende che, al momento della presentazione della domanda, abbiano regolarmente versato la contribuzione EBNA tramite F24 per almeno 24 mesi o che - nel caso di aziende che abbiano iniziato l'attività con dipendenti da meno di 24 mesi - abbiano versato tutti i mesi nei quali sussisteva per esse l'obbligo di adesione all'EBRET.

Nel caso di mesi non coperti da contribuzione, l'impresa deve provvedere a sanare le quote mensili non versate.

Contratti di solidarietà difensivi "tipo B"

I contratti di solidarietà difensivi per aziende artigiane "tipo B" (Legge 236/93, art. 5, commi 5-8, Circolare Ministero del Lavoro n. 20 del 2004) sono accordi stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi per oggetto la diminuzione dell'orario di lavoro al fine di mantenere l'occupazione in caso di crisi aziendale evitando quindi la riduzione del personale.

Il contributo ministeriale per la retribuzione persa previsto sia per il lavoratore che per l'azienda è erogato a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano dall'EBRET la quota della retribuzione persa prevista dal vigente regolamento.

L'impresa artigiana iscritta all'EBRET a cui sia stata riconosciuta dall'Ente Bilaterale la prestazione di cui sopra dovrà richiedere il contributo di solidarietà al Ministero indirizzando alla Direzione provinciale competente per territorio un'istanza in bollo corredata dalla documentazione necessaria.

Periodo integrato e quote erogate

Previo accordo sindacale da stipulare entro la data di inizio del contratto stesso, l'EBRET eroga una quota della retribuzione persa per le ore di riduzione dell'orario pari al:

- 12.50% della retribuzione media effettiva lorda dei 12 mesi antecedenti il periodo preso in esame e per una durata pari alla durata del contratto di solidarietà.



Tempi di presentazione della domanda

Le richieste di intervento dovranno pervenire alla sede dell'EBRET entro 15 giorni dalla data di stipula dell'accordo sindacale.

Carattere delle erogazioni

Le competenze saranno erogate ai dipendenti interessati solo ed esclusivamente attraverso le aziende richiedenti, con l'unica esclusione di quando esse siano cessate o fallite.

Documentazione occorrente

- Scheda informativa dell'Azienda mod. 001/13 e Scheda informativa mod. 002/11, o loro equivalenti telematici presentati tramite la procedura EBRET ONLINE
- Accordo sindacale stipulato fra l'impresa e le OO.SS mod. 009/11
- Libro unico del periodo interessato



Prestazioni di Livello A2 Sospensione per crisi aziendale/occupazionale

Sospensione dell'attività lavorativa: intervento congiunto INPS/EBRET

L'intervento dell'EBRET in caso di sospensione per crisi aziendale/occupazionale avviene in maniera congiunta con l'INPS.

Norme generali

Possono richiedere le prestazioni di livello A2 "Sospensione per crisi aziendale/occupazionale" le aziende che, al momento della presentazione della domanda, abbiano regolarmente versato la contribuzione EBNA tramite F24 per almeno 24 mesi o che - nel caso di aziende che abbiano iniziato l'attività con dipendenti da meno di 24 mesi - abbiano versato tutti i mesi nei quali sussisteva per esse l'obbligo di adesione all'EBRET. Nel caso di mesi non coperti da contribuzione, l'impresa deve provvedere a sanare le quote mensili non versate.

L'erogazione delle prestazioni, in virtù del regime di erogazione congiunta, viene effettuata direttamente dall'INPS ai singoli lavoratori, anche per quanto concerne l'intervento integrativo a carico dell'EBRET. L'INPS porta ad erogazione soltanto le pratiche dichiarate ammissibili dall'EBRET, per quei lavoratori che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui al punto 1.3 della citata circolare 36.

Questa procedura di sospensione per crisi aziendale/occupazionale resta valida fino al momento in cui verrà reso pienamente operativo il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato (FSBA).

Si ricorda inoltre che l'erogazione da parte dell'INPS dell'indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi è soggetta alle disponibilità del budget stanziato, che è stato fissato dalla legislazione nazionale nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui.

Periodo integrato e quote erogate

L'intervento ha una durata massima per ciascun lavoratore di 90 giornate nel biennio mobile. Ai fini del conteggio del biennio mobile devono essere considerate le 103 settimane precedenti la settimana di inizio della sospensione e fanno fede soltanto i giorni di sospensione che l'EBRET ha erogato nel periodo a partire dal 1° gennaio 2013.



Possono essere indennizzate soltanto le giornate che presentano zero ore lavorate.

Ai lavoratori in regola con i requisiti previsti dall'EBRET e dall'INPS viene riconosciuta l'ASpI, nella misura prevista dalla vigente normativa. L'EBRET contribuisce con un intervento integrativo pari al 20% dell'indennità stessa.

Procedura di richiesta

L'azienda in regola con l'EBRET sottoscrive il verbale di accordo sindacale, presenta domanda on line all'INPS, invia in originale all'EBRET il citato verbale e presenta all'EBRET la comunicazione di dichiarazione di sospensione dei lavoratori.

E' compito dell'EBRET verificare l'ammissibilità delle domande rispetto ai propri requisiti, eventualmente richiedendo alle aziende documentazione integrativa e/o sanatoria dei versamenti EBNA. L'EBRET provvede a validare presso l'INPS le pratiche dichiarate ammissibili. Le pratiche vengono a questo punto gestite dall'INPS, che provvede all'erogazione congiunta del contributo INPS/EBRET direttamente ai lavoratori.

Tempi di presentazione della domanda

La domanda va presentata all'INPS esclusivamente on line entro il 20° giorno rispetto al giorno d'inizio della sospensione; le domande presentate all'INPS oltre il termine del 20° giorno ma comunque entro la fine del periodo di sospensione richiesto sono dichiarate ammissibili, ma il conteggio dei giorni indennizzabili inizierà solo dal giorno di presentazione della domanda. Le domande presentate all'INPS oltre la data indicata come giorno di fine della sospensione non saranno dichiarate ammissibili.

Contestualmente alla presentazione della domanda on line all'INPS, è obbligatorio inviare in originale all'EBRET il verbale di accordo sindacale, presentando altresì all'EBRET la Comunicazione di dichiarazione di sospensione dei lavoratori, in forma cartacea (mod. 003/14) o in forma telematica tramite la procedura EBRET ON LINE.

Documentazione occorrente

- Verbale di accordo sindacale mod. 004/14
- Comunicazione di dichiarazione di sospensione dei lavoratori (cartacea con mod. 003/14 o telematica tramite la procedura EBRET ON LINE)



Prestazioni di Livello B “Regionale”

Tipologia degli interventi

- **Livello B1a:** Indennità per sospensioni dovute a calamità naturali
- **Livello B1b:** Contributo per acquisto di testi scolastici
- **Livello B2a:** Innovazione aziendale
- **Livello B2b:** Ripristino del ciclo produttivo a seguito di calamità naturali
- **Livello Bc2:** Contributo per astensione per maternità

Norme generali

Possono richiedere le prestazioni di livello B “Regionale” le aziende che, al momento della presentazione della domanda, abbiano regolarmente versato la contribuzione EBNA tramite F24 per almeno 24 mesi o che - nel caso di aziende che abbiano iniziato l’attività con dipendenti da meno di 24 mesi - abbiano versato tutti i mesi nei quali sussisteva per esse l’obbligo di adesione all’EBRET. Nel caso di mesi non coperti da contribuzione, l’impresa deve provvedere a sanare le quote mensili non versate.

Modulistica

Le richieste di contributo dovranno essere esclusivamente redatte secondo la modulistica dell’EBRET, in forma cartacea o - in alternativa, ove possibile - in forma telematica tramite la procedura EBRET ON LINE.

Tutta la documentazione che comprende sottoscrizioni deve essere presentata in originale, o in forme equipollenti.



Prestazioni di Livello B1a

Indennità per sospensioni dovute a calamità naturali

Norme generali

Il trattamento di integrazione non è cumulabile con quello di malattia, di infortunio, di maternità, di congedo matrimoniale e di allattamento.

Carattere e finalità dell'erogazione

La prestazione viene erogata ai dipendenti che sono sospesi dal lavoro a causa di totale o parziale interruzione del ciclo lavorativo a causa di un evento naturale imprevisto ed imprevedibile occorso all'impresa di cui sono dipendenti.

Sono considerate cause integrabili quei fenomeni che interessano direttamente il ciclo produttivo e provocano danni documentati tali da richiedere la sospensione dell'attività.

Periodo integrato e quote erogate

L'intervento potrà durare fino ad un massimo di 240 (duecentoquaranta) ore nell'arco dell'anno solare.

La garanzia del salario sarà assicurata nella misura dell'80% della retribuzione oraria in vigore al momento dell'inizio della sospensione.

Tempi di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata dall'azienda entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'evento.

Documentazione occorrente

- Scheda aziendale mod. 001/13 e Apertura procedura mod. 006/11, o loro equivalenti telematici presentati tramite la procedura EBRET ON LINE
- Documentazione che comprovi l'evento
- Libro unico del periodo interessato



Prestazioni di Livello B1b Contributo per acquisto di testi scolastici

Carattere e finalità dell'erogazione

Erogazione di un contributo a favore dei dipendenti di aziende artigiane iscritte all'EBRET, relativo all'acquisto di testi scolastici di scuola media inferiore o superiore a valere per l'anno scolastico 2014/2015. Ogni dipendente può presentare domanda per un solo componente del proprio nucleo familiare.

Il contributo EBRET arriva fino ad un massimo di 180 euro.

Requisiti richiesti per la domanda di contributo

Al momento della richiesta di contributo da parte del lavoratore, il lavoratore dovrà essere dipendente di un'azienda regolarmente iscritta all'EBRET.

Formazione della graduatoria

L'EBRET provvederà a stilare una graduatoria delle domande che risultino complete di tutta la documentazione richiesta e che siano conformi ai requisiti previsti.

La graduatoria delle domande ammesse sarà compilata dando **priorità alle richieste di quei lavoratori che siano stati posti in sospensione dal lavoro per crisi aziendali o occupazionali per almeno 90 giorni negli ultimi 24 mesi**. Tale condizione può essere autocertificata dai lavoratori richiedenti utilizzando l'apposito modello 011/13 per la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 47 e 76 D.P.R. 445/2000, presente sul sito www.ebret.it. Rientrano in questa categoria ammortizzatori sociali quali la Sospensione EBRET, la Cig in deroga, i Contratti di solidarietà.

Procedure e tempi di presentazione della domanda

Il dipendente richiedente il contributo deve:

- presentare entro e non oltre il 14-11-2014 la domanda, che deve essere inviata in originale per posta all'indirizzo dell'EBRET (Viale F.lli Rosselli 47, 50144 Firenze) utilizzando il modello 010/14 disponibile sul sito www.ebret.it;
- allegare elenco della scuola dei testi scolastici e copia della ricevuta o fattura di acquisto;
- allegare eventuale autocertificazione relativa alla priorità sopra citata.



Erogazione del contributo

I contributi per l'acquisto di testi scolastici saranno erogati dall'EBRET sino ad esaurimento delle risorse stanziare a tal fine.

L'EBRET erogherà l'importo del contributo con un bonifico bancario effettuato in favore dell'azienda di cui il lavoratore è dipendente. L'azienda inserirà l'importo così ricevuto nella prima busta paga utile del lavoratore.

Documentazione occorrente

- Domanda di contributo per acquisto di testi scolastici mod. 010/14
- Elenco testi scolastici
- Copia della ricevuta o fattura di acquisto
- Eventuale autocertificazione in caso il richiedente sia stato sospeso per crisi aziendali o occupazionali per almeno 90 giorni negli ultimi 24 mesi (dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 47 e 76 D.P.R. 445/2000)



Prestazioni di Livello B2a - Innovazione aziendale

Carattere e finalità dell'erogazione

La prestazione viene erogata per tutte quelle azioni, verificabili e documentate, intraprese per l'innovazione del prodotto, del processo produttivo o del servizio erogato, al fine di accrescerne la qualità e la competitività.

Particolare riferimento sarà posto a quelle azioni di:

- innovazione tecnologica, intraprese mediante l'acquisto di macchinari, strumenti, tecnologia, brevetti. Sono considerati innovazioni tecnologiche anche l'acquisto di beni informatici utili alle diverse esigenze innovative; non è compreso l'acquisto di autovetture, furgoni o simili, mentre è compreso il relativo allestimento tecnologico; è compreso l'acquisto di autocarri, se non utilizzati per il solo trasporto delle cose;
- ottenimento della certificazione di qualità dell'impresa o di altre certificazioni dell'azienda internazionalmente riconosciute;
- interventi di promozione e/o internazionalizzazione. Tale intervento comprende i costi sostenuti per realizzare progetti di marketing aziendale con particolare riguardo a quelli che utilizzano strumenti informatici. Sono ammessi a contributo i costi sostenuti per: acquisto spazi espositivi in fiere di livello nazionale e/o internazionale, creazione grafica di cartelloni pubblicitari e di cataloghi dei prodotti dell'azienda sia in forma cartacea che digitale, consulenze nella gestione di contratti internazionali, realizzazione siti internet.

Misura dell'integrazione

Contributo del 10% dei costi sostenuti fino ad un massimo di Euro 2.600,00 (duemilaseicento). Le Imprese che hanno beneficiato dell'intervento non potranno presentare ulteriore richiesta per i successivi 24 mesi, a far data dall'ultima fattura su cui è stato dato il contributo di innovazione.

Tempi di presentazione della domanda

Per interventi effettuati nel corso dell'anno solare il termine ultimo di presentazione della domanda è il 31 gennaio dell'anno successivo. Le domande pervenute entro il 31 luglio, previa verifica della regolarità della documentazione, saranno liquidate entro il 31 ottobre dell'anno stesso. Tutte le altre domande, previa verifica della regolarità della documentazione, saranno liquidate entro il 31 marzo dell'anno successivo.



Documentazione occorrente

- Scheda aziendale mod. 001/13 e Apertura procedura mod. 007/11, o loro equivalenti telematici presentati tramite la procedura EBRET ON LINE
- Descrizione dettagliata del progetto di innovazione realizzato
- Copia delle fatture di spesa e/o del contratto di leasing
- Quanto altro necessario a documentare al meglio il motivo della richiesta di intervento



Prestazioni di Livello B2b Ripristino del ciclo produttivo a seguito di calamità naturali

Carattere e finalità dell'erogazione

La prestazione viene erogata alle imprese che hanno dovuto sospendere in maniera totale o parziale il proprio ciclo lavorativo.

L'erogazione ha la caratteristica di provvedere in qualche misura ad aiutare un'Azienda a ripristinare in tutto il proprio ciclo produttivo interrotto a causa del verificarsi di un evento naturale imprevisto ed imprevedibile.

Sono considerate cause integrabili quei fenomeni che interessano direttamente il ciclo produttivo e provocano danni documentati tali da richiedere la sospensione dell'attività.

Misura dell'integrazione

Contributo del 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di Euro 5.200,00 (cinquemiladuceto).

Tempi di presentazione della domanda

Per eventi accaduti nel primo semestre dell'anno il termine ultimo di presentazione è entro il 31 luglio dell'anno in corso, per quelli accaduti nel secondo semestre la domanda dovrà essere fatta entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Documentazione occorrente

- Scheda aziendale mod. 001/13 e Apertura procedura mod. 008/11, o loro equivalenti telematici presentati tramite la procedura EBRET ON LINE
- Perizia dei danni che hanno provocato la sospensione dell'attività o documentazione equipollente che comprovi l'evento
- Copia delle fatture riguardanti le spese sostenute per il ripristino del ciclo produttivo



Prestazioni di Livello B2c - Astensione per maternità

Carattere e finalità dell'erogazione

L'intervento è previsto a favore delle imprese iscritte le cui titolari, o loro assimilate, accedano alle prestazioni di cui all'art. 66 del D.Lgs. 151/01.

Misura dell'integrazione

Il contributo EBRET è pari ad Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Tempi di presentazione della domanda

Sono ammissibili esclusivamente le richieste all'EBRET relative a Domande di indennità di maternità (Mod. MAT Cod. SR01) presentate all'INPS per nascite avvenute nel corso del 2014.

Il termine ultimo di presentazione della domanda all'EBRET è il 31 gennaio 2015.

Tutte le domande, previa verifica della regolarità della documentazione, saranno liquidate dall'EBRET, per quanto di propria competenza, entro il 31 marzo 2015.

Documentazione occorrente

- Richiesta EBRET mod. 012/14 "Domanda di contributo per astensione per maternità" *(da inviare in originale ad EBRET, Viale F.lli Rosselli 47, 50144 Firenze)*
- Domanda di indennità di maternità (Mod. MAT Cod. SR01) presentata all'INPS e relativa ad una nascita avvenuta nel corso del 2014 *(da inviare in copia, anche per email all'indirizzo ebret@ebret.it o ebret@pec.it)*